PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore alle infrastrutture e all'ambiente
Via Vannetti, 32 - 38122 Trento
Tel. 0461493202- Fax 0461493203
e-mail: ass.infrastruttureambiente@provincia.tn.it
pec: ass.infrastruttureambiente@pec.provincia.tn.it

Egregi Signori

Direttore generale della Provincia

Dirigenti Generali

Responsabili dei Progetti speciali

Dirigenti di Servizio

Dirigenti di Agenzie

Enti Strumentali della Provincia

LORO SEDI

e p.c. Spettabile
Consorzio dei Comuni Trentini
Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO

Spettabili
Comunità di Valle
LORO SEDI

Spettabile
Regione Trentino Alto Adige
Via Gazzoletti, 2
38122 TRENTO

Spettabile
U.P.I.P.A.
Unione prov.le Istituzioni per l'Assistenza
Via Sighele, 7
38122 TRENTO

Spettabile
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
Piazza S.Maria Maggiore, 23
38122 TRENTO

Spettabile
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento
Vicolo Galasso, 19
38122 TRENTO

Spettabile
Ordine dei Geologi del Trentino e Alto Adige
Via G.B. Trener, 8
38121 TRENTO

Spettabile
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Trento
Via G.B. Trener, 8
38121 TRENTO

Spettabile
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento
Via Brennero, 52
38122 TRENTO

Spettabile
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Galleria Tirrena, 10
38122 TRENTO

Spettabile
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
c/o Istituto Agrario San Michele all'Adige
via E. Mach, 1
38010 San Michele all'Adige

Spettabile
Confindustria Trento
Via Degasperi, 77
38100 TRENTO

Spettabile
Associazione Artigiani e Piccole imprese della Provincia di Trento
Via Brennero, 182
38121 TRENTO

Spettabile
Federazione Trentina della Cooperazione
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Spettabile
Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio
Via Solteri, 78
38121 TRENTO

Spettabile
Confesercenti del Trentino
Via Maccani, 207
38121 TRENTO

Spettabile
Università degli Studi di Trento
Via Belenzani, 12
38122 TRENTO

Spettabile
Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario
Via Giusti, 40
38122 TRENTO

Trento, 23 GEN. 2015
Prot. n. 36733/D330

OGGETTO: legge provinciale n. 14 del 30/12/2014 ("*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento*") – "*legge finanziaria provinciale 2015*". Nuove disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 52 di data 31 dicembre 2014 ed entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, introduce, al capo V, modificazioni alla normativa vigente nell'ordinamento provinciale in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si espongono di seguito le novità normative, secondo l'articolazione della legge finanziaria citata.

Art. 39: Modificazioni all'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Comma 2

E' stato modificato l'art. 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 al fine di individuare l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) quale soggetto aggregatore nell'ambito provinciale, anche alla luce delle disposizioni di centralizzazione degli acquisti introdotte con decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89.

Le funzioni attribuite ad APAC quale soggetto aggregatore sono state specificate nell'articolo 36 ter1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, introdotto dall'articolo 40 della legge finanziaria 2015.

Viene chiarito che APAC opera come centrale di committenza, ossia come soggetto che aggiudica appalti di lavori, di forniture e di servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, nonché come centrale di acquisto, ossia come soggetto che gestisce gli strumenti elettronici di acquisto aggrega i fabbisogni.

E' stato inoltre disposto che le amministrazioni aggiudicatrici che intendono avvalersi dei servizi erogati da APAC (funzioni di stazione appaltante e consulenza) devono avvalersi dei capitolati

prestazionali definiti dalla Provincia e approvati dalla Giunta provinciale. La disposizione costituisce una misura di semplificazione e di omogeneizzazione, in quanto è intesa ad uniformare le clausole contrattuali nell'ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Infine, è stato previsto che nelle procedure di gara espletate da APAC sia rispettato quanto previsto dall'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dall'art. 69 del D. Lgs. 163/2006, secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale. Si richiamano in proposito le direttive emanate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2095 di data 29 novembre 2014, in corso di adeguamento a seguito delle modificazioni apportate con Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 5 della Legge n. 381/1991, che saranno rese disponibili sul sito istituzionale di APAC.

Art. 40: Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

Comma 1

E' stata abrogata la disposizione dell'articolo 26 bis della L.P. 23/90 che prevedeva la facoltà per la Provincia di inserire nei bandi apposita clausola che avrebbe obbligato l'aggiudicatario ad applicare gli stessi prezzi offerti anche per l'acquisto dei medesimi beni mediante trattativa privata da parte degli enti funzionali, delle agenzie e delle aziende della Provincia e delle sue società partecipate per la maggioranza del capitale sociale.

La disposizione abrogata comportava di fatto l'affidamento di contratti pubblici di servizi e di fornitura mediante affidamento diretto, in violazione delle disposizioni vigenti che governano l'affidamento degli appalti pubblici e dei principi di concorrenza e di parità di trattamento.

Comma 2

E' stato introdotto l'articolo 36 ter1 nella legge provinciale n. 23/90, che disciplina l'organizzazione delle procedure di realizzazione di lavori pubblici nonché di acquisizione di servizi e forniture, alla luce dell'esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e delle disposizioni recate dal comma 3 bis dell'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006, come da ultimo novellato con le Leggi n. 89/2014 e n. 114/2014.

In armonia con la riforma istituzionale in atto, vengono individuate le modalità di affidamento di procedure di gara di lavori, servizi e forniture da parte delle amministrazioni aggiudicatrici operanti in provincia. In particolare, è previsto che tutte le amministrazioni aggiudicatrici, ad esclusione del comune di Trento, si avvalgano obbligatoriamente di APAC per l'espletamento di procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria qualora i lavori, i servizi o le forniture vengano realizzati o acquisiti con contributi o finanziamenti a carico del bilancio provinciale. La disposizione normativa individua pertanto un ulteriore caso al verificarsi del quale le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad affidare ad APAC le funzioni di stazione appaltante, che si aggiunge quindi agli altri casi già individuati dalla normativa vigente. Si è disposto inoltre che con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti i criteri di attuazione della disposizione nonché le eventuali deroghe all'obbligo, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'Agenzia e dei carichi di lavoro della stessa.

I comuni, diversi dal comune di Trento, per le procedure diverse da quelle per le quali si rende obbligatorio il ricorso ad APAC, si avvalgono alternativamente di APAC o delle gestioni associate obbligatorie previste dalla L.P.n. 3/2006, oppure, se esenti dall'obbligo della gestione associata, provvedono all'affidamento stipulando apposite convenzioni con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti alle stesse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione, l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

E' previsto infine che i comuni possano procedere all'affidamento in forma autonoma di contratti per l'acquisizione di lavori, di servizi e forniture di importo rientrante nei limiti previsti dalla normativa provinciale per l'affidamento diretto (ad oggi Euro 50.000 per lavori ed Euro 46.000 per servizi e forniture).

In relazione alle nuove funzioni, si è disposto che APAC possa avvalersi degli uffici dell'ente delegante o del personale dallo stesso messo a disposizione, oppure del Consorzio dei comuni trentini attraverso apposita convenzione. Nella programmazione dell'attività di APAC si terrà conto della disponibilità dell'ente a mettere a disposizione tali risorse.

Per quanto riguarda le modalità di acquisizione di beni e servizi, APAC viene individuata dalla norma quale soggetto aggregatore di ultima istanza della domanda delle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a beni e servizi ad elevata standardizzabilità individuati con deliberazione della Giunta provinciale entro il primo semestre di ogni anno, sentito il Consiglio delle autonomie locali. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici individuano i propri fabbisogni e, tramite i propri rappresentanti, procedono all'aggregazione degli stessi sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. APAC, alla luce dei fabbisogni rappresentati, individua strategie comuni di acquisto sulla base dei criteri e dei volumi individuati dalla Giunta provinciale, attivando apposite convenzioni quadro che le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad utilizzare ai fini dei propri approvvigionamenti. In alternativa, APAC propone l'espletamento delle procedure di gara in forma aggregata, ossia attraverso l'indizione di un'unica procedura di gara di approvvigionamento a favore di più amministrazioni. Per le categorie di beni e servizi diverse da quelle individuate dalla Giunta provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici procedono autonomamente all'acquisizione mediante il ricorso al mercato elettronico provinciale gestito da APAC, o, solamente nel caso in cui la categoria merceologica non sia presente sul mercato, mediante ricorso a Consip o, in subordine, mediante procedure concorrenziali, nel rispetto delle disposizioni sopra indicate.

Viene infine previsto che la Giunta provinciale determini annualmente i prezzi di riferimento per particolari beni di maggior impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, anche discostandosi da quelli che verranno stabiliti a livello nazionale ai sensi del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 89/2014. Con tale disposizione si intendono promuovere, anche superando il principio dell'economicità, criteri di acquisto ispirati ad esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a far data dal 1° luglio 2015; fino a tale data le amministrazioni aggiudicatrici potranno bandire autonomamente le procedure di gara, fermo restando le fattispecie normativamente previste che impongono il ricorso ad APAC.

Ne consegue quindi che fino a tale data le medesime amministrazioni potranno ottenere il rilascio del CIG indicando, nella procedura per l'ottenimento del CIG, che non è ancora intervenuto il recepimento della normativa statale.

Comma 4

E' stato introdotto il comma 1 bis all'articolo 39 bis della Legge provinciale 23 del 1990, il quale dispone che i contratti per la fornitura di beni e servizi conclusi utilizzando il mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) sono stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

La disposizione è finalizzata a sgravare gli oneri economici in capo alle imprese affidatarie di contratti conclusi utilizzando il mercato elettronico.

Art. 41 Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Comma 1

Il comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale n. 26/93 è stato modificato al fine di consentire l'avvio del procedimento espropriativo sulla base del progetto preliminare dell'opera pubblica, per le aree che sono necessarie alla realizzazione dell'opera stessa, indipendentemente dai successivi sviluppi progettuali.

Si tratta quindi di opere puntuali, in cui la progettazione non può prevedere l'ulteriore utilizzo di aree espropriate, rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare.

Prima dell'intervento legislativo la dichiarazione di pubblica utilità, necessaria per avviare la procedura espropriativa, si aveva con la progettazione esecutiva, oppure con la progettazione definitiva dell'opera congiuntamente al finanziamento della stessa.

La disposizione di cui sopra è volta quindi ad accelerare il procedimento di realizzazione delle opere pubbliche.

Comma 3

E' stato modificato l'art. 20, commi 6, 7 e 12 delle legge provinciale n. 26 del 1993, in considerazione di quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 12 luglio 2013 (G.U. 17 luglio 2013 n. 29), con la quale la Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, co. 3-bis l.p. n. 26/93, che attribuiva alla Giunta provinciale la competenza ad approvare gli schemi-tipo di bandi, di inviti ed altri atti per lo svolgimento delle procedure di scelta del contraente ed, in via consequenziale, dell'art. 11 co. 2 l.p. n. 18/2012 modificativo dell'art. 20 l.p. 26/93.

Con l'art. 41 co. 3 legge n. 14/2014 (legge finanziaria 2015) è stato soppresso il riferimento nei commi 6, 7 e 12 dell'art. 20 l.p. n. 26/93 agli schemi-tipo approvati dalla Giunta provinciale.

Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2015 non è più possibile far riferimento agli schemi-tipo approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 295 di data 16 febbraio 2004 ed in parte sostituiti con deliberazione n. 1300 di data 4 ottobre 2010.

Dal 1 gennaio 2015, ai fini dell'affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche, il dirigente del Servizio competente per materia procede all'approvazione oltre che del singolo schema di convenzione anche del relativo capitolato, contestualmente alla determina di affidamento dell'incarico.

Comma 4

E' stato inserito l'art. 33.1 nella legge provinciale n. 26 del 1993, al fine di adeguare la disciplina provinciale a quanto previsto a livello nazionale con il decreto n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014.

La disposizione prevede che, oltre ai casi di cui all'articolo 33, comma 2, lettera c), della legge provinciale 26 del 1993, rappresentano ipotesi di estrema urgenza gli interventi riconducibili:

a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;
b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;
c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

Alla lettera a) sono stati aggiunti gli asili nido in quanto non compresi nella categoria degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, cui fa invece unicamente riferimento il decreto n. 133/2014 (cd. decreto Sblocca Italia), convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, nonché sono stati aggiunti i conservatori di musica in quanto facenti parte della categoria dell'Alta formazione musicale.

L'ambito applicativo dell'intera norma viene ristretto ai lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Per gli interventi di cui al comma 1, sono previste alcune rilevanti deroghe alla disciplina dettata dalla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di affidamento dei lavori pubblici.

Le deroghe previste dalle lettere a), b), e c) del co. 2 non riguardano peraltro le procedure di affidamento degli incarichi di cui all'art. 20 l.p. 26/93 e degli appalti che hanno ad oggetto le attività di cui all'art. 30, comma 5 ter, lett. b) e c).

La norma in oggetto è quindi finalizzata ad accelerare l'avvio di cantieri di interesse pubblico, con particolare attenzione ad interventi indispensabili per garantire l'incolumità pubblica.

Rimane comunque ferma l'esigenza di un'apposita valutazione effettuata da parte dell'ente interessato in ordine all'indifferibilità delle singole fattispecie nell'ambito delle tipologie di interventi individuati dalla norma.

Comma 5

E' stato modificato l'art. 37 della Legge provinciale 26 del 1993, in adeguamento alla normativa statale in materia di qualificazione degli operatori economici ed in particolare del D.L. n. 47/2014 convertito in Legge. n. 80/2014 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 37 co. 13 del Dlgs n. 163/2006. Attraverso il rinvio alla disciplina statale, la norma autorizza le imprese raggruppate a modificare in corso di esecuzione la propria quota di partecipazione al raggruppamento, al fine della esecuzione dei lavori anche in misura maggiore rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta, fatta salva l'adeguata qualificazione.

La disposizione è intesa ad assicurare maggior flessibilità all'autonomia imprenditoriale nel corso di svolgimento del rapporto contrattuale.

Comma 6

E' stato modificato l'art. 41 della Legge provinciale 26 del 1993 al fine di adeguare l'ordinamento provinciale alla normativa statale in merito alle modalità di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando di gara e dalla lettera di invito, che sono autocertificati dai concorrenti in sede di partecipazione alle procedure di gara mediante dichiarazione sostitutiva.

La disciplina prevede l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di acquisire la documentazione a comprova dei requisiti esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'ANAC, che è stata dichiarata banca dati di interesse nazionale strategico (art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006).

Si evidenzia a riguardo che con comunicato di data 22 ottobre 2014 il Presidente dell'ANAC ha stabilito che la verifica dei requisiti attraverso la predetta Banca dati è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG (codice identificativo di gara) è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014.

Comma 7

La disposizione ha modificato l'art. 50 decies della Legge provinciale 26 del 1993 mediante la previsione della facoltà per la società di progetto di emettere, oltre che obbligazioni, anche titoli di debito.

Comma 8

La disposizione ha modificato l'art. 50 quindecies della Legge provinciale 26 del 1993, estendendo anche ai titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario, oltre che agli enti finanziatori del progetto, la possibilità di impedire la risoluzione di un rapporto concessorio per motivi imputabili al concessionario, mediante designazione di una società che subentri nella concessione.

Comma 9

E' stato modificato l'art. 50 sedecies della Legge provinciale 26 del 1993 integrando la disciplina del privilegio sui crediti, mediante la previsione che anche i crediti dei soggetti che rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici godono del privilegio generale di cui all'art. 2745 c.c. sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto concessionarie o affidatarie del contratto di partenariato pubblico-privato.

Comma 10

E' stato modificato l'articolo 50 duodevicies della Legge provinciale 26 del 1993 in materia di contratto di disponibilità, mediante la specificazione che l'obbligo di inserire nel contratto il limite di riduzione del canone di disponibilità al superamento del quale il contratto è risolto, è posto, oltre che a salvaguardia degli enti finanziatori del progetto, anche dei titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario.

Art. 42 Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

La norma estende l'efficacia delle disposizioni dell'art. 18, comma 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 per altri due anni, con l'obiettivo di accelerare l'esecuzione di opere pubbliche per far fronte al momento attuale di crisi economica.

L'articolo 18, comma 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare i lavori con procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando ex articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici) per lavori di importo non superiore a due milioni, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC).

Con la disposizione in parola, l'articolo 18 comma 3, citato, rimane in vigore fino al 28 agosto 2017.

Art. 43 Contenimento del costo dei lavori pubblici

La norma dispone, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, la riduzione dell'8 per cento del costo dei progetti di lavori pubblici, rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente. La riduzione, individuata sulla base dell'analisi dei ribassi di aggiudicazione verificatisi nel corso del 2013, risponde all'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, nel momento di crisi attuale e assicura, nel contempo, l'osservanza del principio di adeguatezza dei valori economici delle gare d'appalto rispetto all'andamento del mercato, tutelando l'effettiva concorrenza fra le imprese.

La norma prevede che la riduzione del costo dei progetti si applica ai lavori il cui bando viene pubblicato o la lettere di invito viene spedita dopo l'entrata in vigore della legge provinciale (1 gennaio 2015).

La riduzione, dunque, va effettuata anche nel caso in cui il progetto sia già stato approvato e finanziato, prima dell'entrata in vigore della nuova norma.

In tale evenienza, il responsabile del procedimento o dirigente della struttura competente per materia procede alla riduzione con una variante ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale sui lavori pubblici, in ragione della normativa sopravvenuta. Con la riduzione del costo del progetto va effettuata la relativa riduzione di impegno sul bilancio.

Per i progetti dei Comuni, ai fini della determinazione del soggetto competente all'adozione, la variante che deve essere adottata per la riduzione del costo del progetto è da considerarsi atto obbligatorio.

Se il progetto da ridurre è assistito da un contributo provinciale, l'ente competente deve comunicare la riduzione operata alla struttura provinciale a cui compete la procedura del finanziamento, in modo che questa possa operare le opportune riduzioni sul finanziamento assegnato.

Con riferimento ai progetti di lavori già acquisiti da APAC ai fini dell'espletamento delle relative procedure di appalto, rientranti nell'ambito applicativo della nuova norma, è utile che l'Agenzia provveda a darne tempestiva comunicazione all'ente o struttura competente, chiedendo la modifica della documentazione interessata della rideterminazione dei costi (elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, capitolato speciale di appalto, eventuali WBS, ecc.).

Si evidenzia che la riduzione va operata sui costi dei lavori (in appalto e nelle spese in economia), delle eventuali forniture finalizzate ai lavori (in appalto e nelle spese in economia) e della voce "imprevisti".

In considerazione della sua finalità, si ritiene che la norma vada applicata ai costi dei lavori, delle forniture e degli imprevisti previsti sia da progetti sia dalle perizie di spesa di cui all'articolo 52 della legge provinciale sui lavori pubblici.

Sono esclusi dalla riduzione i costi della sicurezza e il costo della manodopera nei lavori in economia previsti nel contratto da liquidare ai sensi dell'art. 152 d.p.p. 9-84/2012.

La riduzione va applicata sia nel caso in cui i prezzi sono desunti dal prezziario provinciale sia nel caso in cui i medesimi sono stati determinati attraverso specifiche analisi, secondo la normativa vigente.

La riduzione va operata riducendo le singole voci dell'elenco prezzi di progetto; se a seguito di tale operazione risultano delle differenze (in più o in meno, dovute agli arrotondamenti) rispetto alla riduzione operata sull'importo complessivo dei costi indicati, tali differenze sono assorbite nella voce "imprevisti".

Si ricorda infine che, con sentenza del 18/11/2014, n. 269, la Corte Costituzionale (depositata il 03/12/2014 e pubblicata nella G.U. 10 dicembre 2014) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 12 della legge provinciale n. 18 del 2011, nella parte, in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale n. 26 del 1993; ne consegue che i prezzi devono essere aggiornati all'ultimo elenco prezzi vigente anche al momento dell'indizione dell'appalto. La riduzione prevista dalla disposizione in esame va dunque applicata sui prezzi già aggiornati. Sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.269/2014 si rinvia alla specifica circolare di prossima emanazione.

Art. 44 Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)

La nuova norma ridefinisce le somme da destinare all'acquisto di opere d'arte contemporanea per l'abbellimento degli edifici pubblici di nuova realizzazione nonchè di quelli soggetti a interventi di ristrutturazione per una spesa superiore ai due milioni di euro.

A seguito della modifica, l'articolo 20 della LP2/1983 dispone che la Provincia destina le seguenti somme all'abbellimento mediante opere d'arte:

a) 10.000 euro per progetti di importo totale compreso tra 1 milione e 3 milioni di euro;
b) 15.000 euro per progetti di importo totale superiore a 3 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
c) in aggiunta alla somma prevista dalla lettera b), per progetti di importo totale superiore a 10 milioni di euro, ulteriori 5.000 euro per ogni 5 milioni successivi all'importo massimo previsto dalla lettera b).

Si ricorda, per completezza, che l'articolo 20 citato si applica agli interventi della Provincia e degli altri enti pubblici con contributo provinciale, nei casi di seguito indicati:

- interventi di costruzione di nuovi edifici, di importo superiore a un milione di euro;
- interventi di ristrutturazione, di importo superiore ai 2 milioni di euro;

con esclusione delle costruzioni e le ristrutturazioni di edifici destinati ad uso industriale o abitativo.

La presente circolare viene pubblicata in Internet sul portale dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti APAC (www.appalti.provincia.tn.it).

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -